



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 65

del 21/04/2021

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE MANOVRA SOSTEGNI ANTICRISI COVID-19 ANNO 2021**

L'anno 2021 il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 15:00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita in modalità telematica, in videoconferenza, la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Vice Vice Sindaco Fabio Barsottini **Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/02/2021 sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2021, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

PREMESSO, altresì, che è ancora in atto l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, fino al 31/07/2020 e prorogata, da ultimo, dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla L.12 marzo 2021, n. 29, fino al 30/04/2021;

DATO ATTO delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha colpito duramente il tessuto socio-economico del territorio nazionale, e, conseguentemente, quello comunale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”*;

RITENUTO necessario, di conseguenza, adottare disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, confermando per l'anno 2021 l'agevolazione IMU – introdotta nell'anno 2020 - a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:

Abbattimento dell'aliquota IMU, fino all'azzeramento, per i possessori di immobili accatastati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) locati a soggetti che vi esercitano attività d'impresa, a condizione che il possessore riduca i relativi canoni di locazione secondo le seguenti modalità:



- a) L'abbattimento dell'aliquota è modulato come segue:
1. riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: Aliquota IMU da applicare pari a 0,00%;
 2. riduzione del canone di locazione compresa tra 40% e 49,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,2175%;
 3. riduzione del canone di locazione compresa tra 30% e 39,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,435%;
 4. riduzione del canone di locazione compresa tra 20% e 29,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,6525%;
 5. riduzione del canone di locazione inferiore al 20%: nessuna riduzione prevista, da applicare aliquota ordinaria pari a 0,87%.
- b) L'agevolazione di cui alla lettera a) è applicata a partire dalla data di decorrenza della riduzione del canone di locazione, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi, corredata della documentazione dimostrativa della riduzione del canone e riportante la data di inizio di riduzione dello stesso, entro e non oltre il 16/12/2021 (termine perentorio);
- d) L'agevolazione in oggetto è applicata in sede di determinazione del saldo IMU 2021;

DATO ATTO che, a seguito di stima effettuata dal Servizio Tributi dell'Ente, l'importo derivante dalla concessione dell'agevolazione di cui al paragrafo precedente è stimabile in circa € 48.000,00;

DATO ATTO che la copertura delle minori entrate di cui sopra sarà disposta tramite le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art.106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art.151, comma 1 del TUEL;
- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;



- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote e agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;

RICORDATO in tal senso, che, l'art.13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, dispone che: *“A partire dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360....”*;

RICORDATO altresì, che, l'art.13 comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...”*;

RICHIAMATA, la Circolare MEF n.2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto *“Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”*;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche



ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione della manovra agevolativa dell'imposta municipale propria (IMU) come esposta in premessa;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di proporre al Consiglio Comunale di adottare le seguenti misure ai fini IMU:

1. confermare, per l'anno 2021, l'abbattimento - introdotto nell'anno 2020 - dell'aliquota IMU fino all'azzeramento, per i possessori di immobili accatastati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) locati a soggetti che vi esercitano attività d'impresa, a condizione che il possessore riduca i relativi canoni di locazione, in considerazione della necessità di sostegno a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi;
2. stabilire le seguenti modalità di fruizione dell'agevolazione sopra prevista:
 - a) L'abbattimento dell'aliquota è modulato come segue:
 1. riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: Aliquota IMU da applicare pari a 0,00%;
 2. riduzione del canone di locazione compresa tra 40% e 49,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,2175%;
 3. riduzione del canone di locazione compresa tra 30% e 39,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,435%;
 4. riduzione del canone di locazione compresa tra 20% e 29,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,6525%;
 5. riduzione del canone di locazione inferiore al 20%: nessuna riduzione prevista, da applicare aliquota ordinaria pari a 0,87%.
 - b) L'agevolazione di cui alla lettera a) è applicata a partire dalla data di decorrenza della riduzione del canone di locazione stabilita, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;



- c) Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo deve presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi, corredata della documentazione dimostrativa della riduzione del canone e della data di inizio di riduzione dello stesso, entro e non oltre il 16/12/2021 (termine perentorio);
 - d) L'agevolazione ivi prevista è applicata in sede di determinazione del saldo IMU 2021;
3. dare atto che l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al punto 2 è stimabile in € 48.000,00 e che la copertura di tali minori entrate sarà disposta tramite le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;
4. ricordare che, a partire dal 2020, le deliberazioni in materia tributaria:
 - acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
 - esplicano i loro effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione, se approvate nei termini di cui all'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e se inviate dall'Ente entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicate entro il termine del 28 ottobre;
5. incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
 - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
6. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Quindi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare la tempestiva fruizione dell'agevolazione, con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa .



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====